



COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 03/05/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

L'anno 2022, il giorno tre del mese di Maggio alle ore 21:00, presso il Sala del Consiglio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Il Presidente del Consiglio Gerardino Zarra, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale supplente Dott.ssa Rosanna Mattera.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Presenze	Nominativo	Presenze
BROGI FRANCESCA	SI	FALCHI DAVIDE	NO
BALLUCHI ALESSANDRO	SI	FAVILLI LAURA	SI
BOSCO SILVIA	SI	D'ANNIBALLE FEDERICO	SI
DERI FABIO	SI	CANOVA GIADA	SI
FERRINI SIMONE	SI	GHELLI ALESSANDRO	SI
PICCHI LORELLA	SI	TECCE ANTONIO PERICLE	SI
SIGNORINI MICHELA	SI	TUZZA GIANLUCA	SI
ZARRA GERARDINO	SI	ARRIGHINI GIANLUIGI	SI
CASAPIERI ROBERTO	SI		

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Vengono designati scrutatori: PICCHI LORELLA, CASAPIERI ROBERTO, TUZZA GIANLUCA
Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: VANNI FRANCESCO, LAZZERETTI ROBERTA, BROGI DAVID, BAGNOLI MASSIMILIANO, MACCHI STEFANIA;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO nello specifico l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lg. 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale in misura non superiore allo 0,8%;

RILEVATO altresì che il citato comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che all'art. 5 del suddetto decreto è disposta "la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa";

OSSERVATO che ad opera dell'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come modificato con L. 14 settembre 2011, n. 148, è stato abrogato il citato art. 5, eliminandolo i vincoli da esso dettati;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%;

PRESO ATTO che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque essere stabilita in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

RILEVATO che il Comune di Ponsacco ha adottato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2007, in vigore dal 1° gennaio 2007;

PRESO ATTO che con Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012 è stata approvata l'addizionale IRPEF con le aliquote sotto indicate:

da 0 a 15000 €	0,60%
da 15000 a 28000 €	0,61%
da 28000 a 55000 €	0,78%
da 55000 a 75000 €	0,79%
oltre 75000 €	0,80%

PRESO ATTO che con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2017 è stato approvato un innalzamento della soglia di esenzione per alcune tipologie di reddito, determinando l'emergere di due soglie di esenzione;

EVIDENZIATO che, per effetto della Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2017, è confermata la soglia di esenzione a 7.500,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l);

EVIDENZIATO che, per effetto della Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2017, è innalzata la soglia di esenzione a 10.000,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) e per i redditi complessivi derivanti da pensione (art. 49 comma 2);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 2 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha modificato l'art. 11 comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – TUIR), introducendo nuovi scaglioni di reddito per il calcolo dell'I.R.P.E.F.;

RILEVATO che, per effetto di tale modifica normativa, gli scaglioni di reddito per l'I.R.P.E.F. si riducono da cinque a quattro, secondo la seguente articolazione:

- a) Fino a 15.000 euro;
- b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- c) Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- d) Oltre 50.000 euro;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 7 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha altresì stabilito che *“entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

CONSIDERATO che la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per garantire conformità con la nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche si rende necessaria per quei comuni nei quali l'addizionale si applica a scaglioni, in quanto tenuti ad adottare i medesimi scaglioni previsti per l'I.R.P.E.F. dalla legge statale, ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148;

RILEVATO che è, pertanto, necessario modificare il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2012 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 13/03/2017, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

CONSIDERATO che per garantire un'invarianza di gettito e al contempo assicurare conformità con la nuova articolazione degli scaglioni reddituali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche occorre modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nel modo indicato di seguito:

Fino a 15.000 euro	0,60%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,61%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,78%
Oltre 50.000 euro	0,80%

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, ai sensi del quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO altresì l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio;

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto *“Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei revisori;

SENTITA la Commissione bilancio;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI MODIFICARE l'art. 2 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Irpef, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), nel modo seguente (ALL. 1):

Art. 2 – Deliberazione delle aliquote

1. Per l'anno di imposta 2022 le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:

Fino a 15.000 euro	0,60%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,61%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,78%
Oltre 50.000 euro	0,80%

2. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. DI CONFERMARE la soglia di esenzione degli attuali 7.500,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, TUIR, lett. e), f), g), h), i), da redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), redditi di imprese minori (art. 66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR, lett. i) ed l);
4. DI CONFERMARE la soglia di esenzione di 10.000,00 euro per i redditi complessivi annui imponibili derivanti da lavoro dipendente (art. 49, comma 1, TUIR) e assimilato (art. 50, TUIR lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) e per i redditi derivanti da pensione (art. 49 comma 2);
5. DI DARE ATTO che il nuovo testo regolamentare è quello allegato al presente atto (ALL. 2) per formarne parte integrante e sostanziale.
6. DI DARE ATTO che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01/01/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 5 (D'Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza)

Astenuti N° 0

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE. MODIFICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di rendere più incisiva l'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N° 11

Voti contrari N° 5 (D'Anniballe, Canova, Ghelli, Tecce, Tuzza)

Astenuti N° 0

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio
Gerardino Zarra

Il Segretario generale supplente
Dott.ssa Rosanna Mattera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.